Proc. n. 11312/2016 R.G.



TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, in persona del giudice del lavoro dr. Luca Ariola, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11312 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 – avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – vertente

tra

Novielli Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempo- re*, rappresentata e difesa dall'avv. Vito A. Martielli, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;

opponente

e

I.N.P.S. – **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** – in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli;

opposto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

1. Con ricorso depositato in cancelleria il 19.9.2016 la società ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2016 00042078 41 000 formato il 9.8.2016 con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 9.336,43 a titolo di contributi da versarsi presso la "Gestione Aziende con lavoratori dipendenti" (e precisamente per recupero di retribuzione virtuale in edilizia), oltre interessi e somme aggiuntive.



Costituitosi in giudizio, l'Inps ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.

Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 17.11.2016 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato.

Stante la natura documentale della controversia ed in assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.

2. Giova brevemente ricordare che, con l'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. in legge n. 122 del 2010, a decorrere dall'1.1.2011 il legislatore ha introdotto un nuovo sistema di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps destinato a sostituire il sistema precedente caratterizzato dalla previa iscrizione a ruolo del credito contributivo e dalla successiva notifica, ad opera dell'agente della riscossione, della cartella di pagamento.

Il nuovo sistema di riscossione prevede che l'Inps non si avvalga più del ruolo per recuperare i propri crediti. Infatti, qualora accerti l'esistenza di un credito contributivo (sia nell'ipotesi di omissione contributiva che in quella di evasione contributiva), l'istituto ha la facoltà di inviare al debitore il c.d. avviso bonario ed in caso di mancato pagamento, nei termini indicati nel suddetto avviso, provvede direttamente ed autonomamente alla formazione ed alla notifica dell'avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo (art. 30 comma 1 d.l. 78/2011).

Giova altresì rammentare che l'art. 30, comma 14, d.l. cit., prevede: «Ai fini [della procedura di riscossione] di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione».

3. Ciò premesso, va dichiarata l'inammissibilità delle censure di carattere formale mosse avverso l'avviso di addebito opposto, integrando esse motivi di opposizione agli atti esecutivi (e non all'esecuzione), come tali soggette al termine decadenziale di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (v. *ex multis* Cass. 25208/09, secondo cui rientra nell'alveo dei motivi di carattere formale anche la censura a mezzo della quale si denuncia l'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento).

Può infatti ritenersi applicabile anche all'avviso di addebito il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione alla cartella esattoriale in virtù del quale, quantunque cumulate in un unico atto, l'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione e l'opposizione agli atti esecutivi sono soggette a termini diversi. Pertanto, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, ma oltre quello di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (v. da ultimo Cass. sez. VI-L ord. 15116/15).



L'estensione di tale applicazione si basa sulla previsione contenuta nel già menzionato art. 30, comma 14, d.l. 78/2010, secondo cui «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero dello somme dovute a qualunque titolo dall'I.N.P.S. al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito».

Nel caso di specie è pacifico tra le parti che l'avviso oggetto di opposizione è stato notificato il 10.8.2016, mentre il ricorso introduttivo è stato depositato in data 19.9.2016. Risulta ampiamente decorso, dunque, il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.

Devono quindi considerarsi inammissibili perché tardive le contestazioni relative alla nullità dell'avviso di addebito per indeterminatezza dello stesso e per inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 30, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010.

4. Non ha pregio, ancora, l'argomento dell'opponente secondo cui l'avviso sarebbe illegittimo perché contro la delibera di rigetto della Cassa Integrazione emessa dalla Commissione Provinciale era stato proposto ricorso amministrativo, sicché il presente giudizio andrebbe sospeso in attesa della definizione di tale ricorso.

Come già evidenziato nell'ordinanza del 23.11.2016, la sospensione di cui all'art. 295 c.p.c. si applica solo nel caso in cui il rapporto di pregiudizialità-dipendenza riguardi due controversie pendenti dinanzi al medesimo giudice ovvero davanti ad altro giudice, mentre nella specie la decisione asseritamente pregiudicante attiene ad un ricorso presentato in sede amministrativa. Occorre aggiungere che la presentazione del suddetto ricorso (presentazione peraltro avvenuta a distanza di anni dal provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale, risalente all'8.1.2014, e quindi ben oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 9 della legge n. 164 del 1975) non determina di per sé l'illegittimità della pretesa, giacché nessuna disposizione obbliga l'Ente previdenziale a non procedere al recupero dei crediti qualora il contribuente proponga opposizione in sede amministrativa.

5. Passando al merito, il credito fatto valere dall'Istituto trova origine nel recupero della contribuzione dovuta sulla retribuzione virtuale in edilizia omessa a seguito dalla mancata autorizzazione delle ore richieste per CIG. Il rigetto è stato determinato – come si apprende dalla nota dell'8.1.2014 – dalla rilevata mancanza del requisito della temporaneità, non essendo prevista la ripresa dell'attività entro breve termine.

Anche a voler ammettere che il provvedimento di reiezione possa essere *incidenter tantum* conosciuto dal giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, al fine di verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'Ente previdenziale, deve ricordarsi che – secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa – le valutazioni espresse dall'Istituto in sede di disamina delle domande di ammissione al beneficio della cassa integrazione ordinaria sono ampiamente discrezionali e censurabili dal giudice solo in presenza di vizi logici o di irragionevolezza. Si è infatti affermato che l'art. 1 della legge n. 164 del 1975 attribuisce alla autorità amministrativa un potere di natura tecnico-discrezionale, volto ad accertare se effettivamente sussistono i requisiti per l'ammissione ai relativi bene-



fici. Tali requisiti, riguardanti la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva, sono costituiti dall'accertamento di situazioni aziendali dovute a interventi transitori (e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti) o di situazioni determinate da temporanee situazioni di mercato, purché ragione-volmente risulti che, entro un breve periodo, i dipendenti siano riammessi nell'attività produttiva dell'impresa (v. Cons. di Stato, Sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4420).

Di conseguenza, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'ammissione alla Cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi con l'ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell'Ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 cit. Pertanto, le scelte dell'Ente sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti o inattendibili ovvero viziate per palesi travisamenti in fatto (v. Cons. di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2503).

Quanto al caso di specie, la società opponente non ha mosso alcuna specifica censura alla decisione assunta dall'Inps, limitandosi a contestarne l'illegittimità. Anzi, ha asserito che «... la soc. NOVIELLI COSTRUZIONI s.r.l., solo per motivi del tutto imprevedibili ed in ogni caso non imputabili alla stessa, non è stata in grado di valutare, nell'immediatezza, la ripresa dell'attività lavorativa, stante il perdurare della crisi economico – finanziaria» [v. pag. 3, ultimo capoverso, del ricorso], soggiungendo che «... non può certo ricadere sulla deducente alcuna responsabilità circa gli accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità della stessa, sia che essi attengano a fatti naturali sia a fatti umani esterni» [v. pag. 4, secondo capoverso]. Appare dunque evidente che, in tal modo, l'azienda non solo non ha contestato "nel merito" la decisione dell'Inps, ma ne ha addirittura ammesso la correttezza, assumendo semplicemente che l'errore di valutazione dalla stessa società compiuto circa la possibilità di ripresa dell'attività lavorativa sarebbe dipesa da non meglio chiariti fatti ad essa non ascrivibili.

5.2. In ordine all'esistenza del debito contributivo, infine, vale la pena ricordare quell'indirizzo giurisprudenziale – al quale il Tribunale ritiene di dover senz'altro prestare adesione – secondo cui, «ove l'Inps pretenda differenze contributive da impresa edile sulla retribuzione virtuale ai sensi dell'art. 29 d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, e con l'invocazione dell'articolo 29 citato; è onere dell'impresa edile allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dallo stesso articolo 29 e dal d.m. cui esso rinvia, e il giudice di merito è tenuto a motivare con precisione l'ipotesi eccettuativa ricorrente nella specie» (così Cass. 29324/08 e 16873/05; nello stesso senso v. anche, tra le più recenti, Cass. 22314/16).

Poiché nel caso di specie non vi è contestazione in ordine al fatto che la società ricorrente eserciti attività edile, né vi è discussione tra le parti in merito alla correttezza della determinazione della retribuzione minima virtuale sulla scorta del quale è stata quantificata la contribuzione richiesta, il fatto costitutivo della pretesa azionata dall'Ente è da ritenersi pacifico.



6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'opposizione dev'essere rigettata.

Resta assorbita ogni altra questione.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte opponente.

La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione compreso tra 5.200 e 26.000 euro) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi senza fase istruttoria). Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfetarie (art. 2 d.m. 55/14).

P Q M

Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato il 19.9.2016 nell'interesse di **Novielli Costruzioni s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso l'avviso di addebito n. 314 2016 00042078 41 000 formato il 9.8.2016 (proc. n. 11312/2016 RG), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, **dichiara** dovute le somme di cui all'avviso in questione;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che **liquida** in € 1.775,00, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Bari, il 18/05/2017.

Il giudice dr. Luca Ariola

